



Comune di Riccione
Provincia di Rimini

Pratica n° **ASN06 - 9 - 2008**
SETTORE SPORT/AA.EE./SERV. GIUNTA
Segreteria del Sindaco

Atto sindacale n° **97** del **09-07-2008**

OGGETTO: Misure per maggiore sicurezza stradale e decoroso utilizzo del demanio comunale.

IL SINDACO

Premesso che il Comune di Riccione ha una evidente e riconosciuta vocazione turistica non limitata al periodo estivo, ma estesa per tutto l'anno, con la conseguenza che durante tutte le ore del giorno e della notte, può essere oggetto di un rilevante flusso di autoveicoli;

Rilevato che il controllo sistematico del flusso veicolare da parte della Polizia Locale ha evidenziato una significativa tendenza all'aumento della velocità dei veicoli, soprattutto in orario notturno e nelle direttrici stradali più importanti, con superamento dei limiti di sicurezza e messa quindi a repentaglio dell'incolumità delle persone;

Acclarata, altresì, la rilevazione della frequenza di comportamenti imprudenti e comunque in violazione del Codice della Strada nelle zone in cui è esercitata la prostituzione, da correlare, evidentemente, allo svolgersi di trattative per prestazioni sessuali da parte di soggetti alla guida di veicoli o comunque alla perdita di attenzione alla guida, determinata da fattori "estranei", con conseguente forte turbativa della circolazione, per il generarsi di code di traffico, di frenate improvvise e di repentini arresti dei veicoli e/o di altre manovre che costituiscono intralcio al traffico veicolare nonché grave pericolo per la pubblica incolumità;

Rilevato che l'uso generale di beni demaniali, ivi compresi quelli comunali, deve svolgersi nei limiti consentiti dal dovuto rispetto per l'analogo diritto di cui sono titolari gli altri soggetti, con il conseguente potere-dovere ex art. 823 del Codice Civile per l'Amministrazione preposta alla tutela del bene demaniale di adottare quei provvedimenti che siano necessari alla sua conservazione ed ordinata utilizzazione, nonché a prevenire ed evitare violazioni delle regole generali connesse a detta conservazione ed ordinata utilizzazione;

Considerato, peraltro, che, per ragioni di organico e di priorità operative, è impossibile garantire, specie nelle ore notturne, un servizio di presidio del traffico veicolare da parte della Polizia Locale sufficiente a prevenire gli anzidetti comportamenti imprudenti e trasgressivi, collegati allo svolgimento su suolo stradale di trattative per prestazioni sessuali a pagamento;

Rilevato altresì che l'articolo 7 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 consente di adottare i provvedimenti indicati dal precedente articolo 6, commi 1, 2 e 4 con idonea ordinanza sindacale;

Stante l'opportunità condivisa di vietare nei luoghi pubblici, o aperti al pubblico, di compiere atti o esporre cose che possano recare pericolo, incomodo o allarme alle persone, offendere il comune senso del pudore ed il decoro della città, pregiudicare l'igiene e la vivibilità dell'abitato, di mostrarsi in pubblico in abiti succinti che offendono il comune senso del pudore, procurando altresì danno all'immagine della città e dei suoi residenti;

Considerato che l'attività di meretricio esercitata su suolo pubblico con abbigliamento indecoroso o indecente o mostrando nudità va contrastata, anche nel caso in cui non configuri la violazione prevista dall'articolo 5, punto 1, della legge 20 febbraio 1958, n. 75, ovvero dall'articolo 726 del codice penale;

Considerato che i provvedimenti che fanno divieto di porre in essere i comportamenti sopra evidenziati vanno estesi su tutta la viabilità comunale, avendo presente che, altrimenti, gli stessi comportamenti ed inconvenienti rilevati ora nella zona nord tenderebbero a trasferirsi su altre strade;

Ritenuto, per i motivi fin qui adottati, che il divieto di cui alla presente ordinanza debba riguardare tutte le fasi della "contrattazione" (anche quella ad essa preliminare) e riguardare tutti i soggetti che vi partecipano;

Visti gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267;

Visto l'art. 7, in combinato disposto con l'articolo 6, 1° 2° e 4° comma, del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 e successive modificazioni;

Vista la L. 24.11.1981 n. 689;

Visto lo Statuto del Comune di Riccione;

ORDINA

- 1) Su tutta la viabilità comunale di Riccione è fatto divieto a chiunque di fermare il veicolo per contrattare sulla pubblica via prestazioni sessuali a pagamento. Se l'interessato è a bordo di un veicolo, la violazione si concretizza già nella "fermata del veicolo" per richiedere informazioni ovvero contrattare ovvero concordare prestazioni sessuali con soggetti che esercitano l'attività di meretricio su strada o che per l'atteggiamento ovvero l'abbigliamento ovvero per le modalità comportamentali manifestano comunque l'intenzione di esercitare l'attività consistente nella fornitura di prestazioni sessuali.
E' altresì fatto divieto di indurre i conducenti di autoveicoli a fermarsi (se non in caso di comprovata avaria di autoveicolo di propria proprietà).
- 2) In tutto il territorio del Comune di Riccione è fatto divieto di mostrarsi in pubblico con abiti che offendano il comune senso del pudore. Tale divieto riguarda a coloro che esercitano la professione di meretricio, oltreché motivato da esigenze di tutela del decoro e della decenza in luogo pubblico, è preordinato altresì ad evitare comportamenti ed atteggiamenti che inducono alla domanda di prestazioni sessuali, con conseguente interferenza con il regolare svolgimento del traffico e con la sicurezza della circolazione veicolare;

- 3) Fatte salve le sanzioni penali e amministrative previste dalla legge, per ciascuna violazione alla presente ordinanza sarà applicata, a norma dell'art. 7 bis/1° comma del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, la sanzione amministrativa da € 200,00 a 516,00 € per la violazione di cui al punto 1 e da € 100,00 a € 516,00 per le violazioni di cui al punto 2. Nei confronti delle persone che risulteranno recidive, a partire dalla II^ violazione accertata in poi, la sanzione verrà sempre applicata nella misura massima di € 516,00.

A V V E R T E

che coloro che non risultano in grado di esibire i propri documenti di identità e elementi sufficienti per individuare residenza e domicilio possono essere condotti al Comando delle Forze dell'ordine in servizio per l'identificazione.

A norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Regionale dell'Emilia Romagna di Bologna, ovvero, entro 120 giorni dalla pubblicazione, può essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato.

La presente ordinanza è trasmessa all'Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Rimini, alla Questura di Rimini, al Comando dei Carabinieri, al Comando della Guardia di Finanza e resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale e divulgata attraverso il sito internet comunale.

Il Comando della Polizia Locale di Riccione, le Forze di Polizia ed i soggetti abilitati ai controlli sono incaricati alla sorveglianza dell'esecuzione del presente provvedimento. La presente ordinanza è immediatamente esecutiva e sarà pubblicata per giorni 15 consecutivi all'Albo Pretorio Municipale, dandone altresì notizia mediante comunicato stampa agli organi d'informazione locali.

Dalla Residenza comunale, 09/07/2008

Il Sindaco
F.to Daniele Imola